

COMUNE DI MOTTA D'ANTONIO  
PROVINCIA DI TESSINA  
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

**IL SINDACO**

**Visto** l'art.21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

**Vista** la Legge 27 dicembre 1956 n.1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione nelle Corti di Assise;

**RENDE NOTO**

1- Tutti i cittadini,uomini e donne ,residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi , entro il **31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'ufficio Elettorale del Comune.

2- I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana.
- b) Buona condotta morale,
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni,
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3- Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a)I Magistrati e, in generale , tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b)Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia , anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- c)I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

MOTTA D'ANTONIO

129 APR. 2019

